

uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025,
il relatore, cons. Francesco Sucameli, il Procuratore
Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Andrea
Baldanza, con l'assistenza del Segretario d'udienza

Antonio Fucci.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La **X X** è stata convenuta per rispondere un presunto danno erariale che sarebbe stato da lei causato in veste dipendente di Poste Italiane s.p.a.

2. Poste Italiane spa, come è noto, è una società privata, a controllo pubblico, che svolge il servizio di emissione di prodotti finanziari per la gestione del risparmio pubblico postale.

3. La **X X** svolgeva funzioni di sportellista nell'ambito dei servizi di bancoposta. La Procura ha denunciato una serie di condotte illecite che hanno consentito a terzi di sottrarre il risparmio dei clienti, con artifici e raggiri, che hanno prima condotto all'apertura di un'indagine penale a suo carico e poi al suo licenziamento.

4. La segnalazione del danno è stata a questa Magistratura dalla Guardia di Finanza (GdF), che ha trasmesso gli esiti delle indagini svolte in collaborazione con la Procura ordinaria di Velletri. La denuncia e le successive integrazioni riportavano in allegato i rapporti dell'ufficio ispettivo interno di Poste (Ufficio Fraud & Management, da ora innanzi, UFM) .

4.1. La GdF riferiva di un sodalizio criminale che sarebbe composto tra 5 persone estranee al settore pubblico (---, ---, ---, --- e ---) e dalla stessa **X X**, che avrebbe prestato assistenza agli esterni.

4.2. Tutti i fatti si concentrato temporalmente nella seconda parte del 2019.

4.3. Il gruppo avrebbe sistematicamente operato realizzando prima furti d'identità in danno dei clienti, poi, sulla base di questi, attivato prodotti postali con false credenziali, con lo scopo di sottrarre loro la liquidità.

4.4. Le condotte della **X X**, in particolare, avrebbero consentito di disinvestire buoni fruttiferi e/o attivare prodotti postali (*carnet* di assegni; apertura di libretti di risparmio e carte di debito ricaricabili) aggirando i controlli che avrebbero consentito di bloccare il furto di liquidità.

4.5. Ella, infatti, avrebbe ha omissso il controllo necessario a riscontrare l'evidente difformità delle firme sugli *specimen* e poi collaborato bypassando molteplici procedure di sicurezza (assegnazione progressiva e impersonale dei clienti con l'applicativo "Gestore code"; consenso alla

alterazione del tratto grafico delle firme; mancata attivazione di procedure di *warning* e segnalazione ai superiori).

5. La Procura contesta il dolo, sulla base delle seguenti considerazioni: lo schema complessivo dei comportamenti illeciti denunciati è ripetitivo e riguarda tre clienti diversi (---, ---, ---); le operazioni, pur coinvolgendo occasionalmente altri dipendenti (su cui sono comunque in corso accertamenti) coinvolgono in via quasi esclusiva la **X**. Inoltre, il contesto in cui il furto d'identità è avvenuto (sospetta età dei clienti; lontananza dal luogo di residenza; rilevanza per l'antiriciclaggio delle operazioni; accesso ingiustificato nei giorni precedenti ai dati di clienti; richieste di liquidità in apertura di giornata fuori misura rispetto alle esigenze ordinarie, prima ancora dell'accesso e richiesta di prelievo del danaro da parte dei consorziati illeciti) rendono irragionevole pensare che la **X** abbia agito al di fuori di un coordinamento con gli esterni.

6. Per maggiore chiarezza, di seguito si espongono gli eventi, in ordine cronologico e i fatti rilevati dagli uffici interni di Poste.

7. In ordine di tempo, il primo evento si colloca tra l'11 e il 13 settembre --- e riguarda il cliente ---. Il suddetto è stato vittima della clonazione dei propri buoni fruttiferi postali e della successiva cattura della liquidità tramite altri prodotti postali aperti sulla base di firme e credenziali false.

7.1. Il --- si accorgeva dell'operazione solo successivamente e sporgeva denuncia alle forze di Polizia solo l'11 dicembre ----, alle quali riferiva che dalla sua *app* di *homebanking* risultava l'attivazione di prodotti da lui non richiesti.

7.2. Dalla successiva indagine interna emergeva che il disinvestimento di 10 buoni fruttiferi postali (dal valore di € 6.285,96 ciascuno) era avvenuto sulla base di titoli clonati e che lo storno della liquidità era stato possibile grazie a due prodotti postali appositamente attivati: il libretto di risparmio nr. --- e la Carta Postepay *Evolution* nr. ---.

7.3. Inoltre, i rapporti risultavano attivati nell'Ufficio Postale di --- (n. ---) in data 11 settembre --- dalla Sig.ra **X**, *medio tempore* licenziata in relazione al caso "----" (cfr. *infra*).

7.4. L'UFM di Poste ha rilevato che l'incasso dei buoni clonati è avvenuto grazie alla presentazione di un documento (e di una firma) del tutto diversa dall'originale.

7.5. Si trattava della carta di identità nr. ---, completamente difforme da quella originale e tuttora in possesso del denunciante che risulta avere un numero poligrafico diverso (---). Oltre al numero poligrafico sono state rilevate altre difformità: nella fotografia (effigie completamente diversa), nel timbro della circoscrizione del comune di --- che ha rilasciato il documento e, ovviamente, e nella firma (cfr. documentazione fotografica nel report della GdF). Le firme per il disinvestimento e sui prodotti postali risultavano essere conformi a quella sul documento falso, ma palesemente difformi da quella sui documenti originali (patente e carta d'identità autentica).

7.6. Il prelievo del danaro è avvenuto in due soluzioni (l'11 ed il 13 settembre ----) con le seguenti modalità:

- € 29.517,68 sono stati ricaricati sulla Carta Postepay e successivamente trasferiti tramite postagiro a favore di --- (imputato nel procedimento penale);

- € 9.492,75 sono stati ricaricati sulla carta Postepay *Evolution* e prelevati in contanti.

- € 20.000,00 sono stati versati sul libretto di Risparmio e poi prelevati in contanti.

7.6. Si realizzava così un ammanco finale, in danno del cliente per € 62.782,43. Poste riconosceva al cliente l'anomalia delle modalità del rimborso e dell'attivazione dei prodotti postali, rimettendo il credito per l'intero valore.

8. Negli stessi giorni, si consumava un altro furto di identità a carico del cliente ---, già titolare del conto Banco Posta nr. ---.

8.1. L'UFG di Poste ha accertato che nei giorni precedenti al misfatto (12 settembre ---) la **X X** consultava, in assenza del titolare e senza giustificato motivo, la situazione bancaria del cliente.

8.2. Successivamente (11 ottobre ---), la **X** emetteva un *carnet* di assegni a una persona diversa dall'effettivo titolare. La **X** dichiarava di non ricordare, in ogni caso riteneva che in quel caso abbia fatto tutti i controlli dovuti.

8.3. Il tentativo di sottrarre la liquidità è tuttavia fallito, in quanto a seguito del primo

assegno emesso (a favore di ---, secondo la Gdf, sodale di ---) l'intero carnet è stato bloccato grazie al riconoscimento della non conformità della firma di traenza da parte di altro operatore postale.

9. Il terzo episodio riguarda i clienti --- (deceduta il 14/12/----) e --- (figlia della ---, deceduta alcuni mesi dopo il furto), cointestatatarie di 4 buoni fruttiferi, dal valore complessivo di € 300.000,00.

9.1. Anche in questo caso, quindi, la liquidità sottratta proveniva dal disinvestimento dei buoni fruttiferi che però, a differenza che nella vicenda "----", non sono stati clonati, ma incassati mediante gli originali, grazie a firme di traenza false.

9.2. Il furto di identità, inoltre, non è avvenuto solo con documenti falsi, ma altresì con travestimenti. Gli autori degli illeciti si sono infatti presentati simulando l'identità dall'anziana titolare --- (di anni --), accompagnata da due sedicenti "nuore" con funzioni di assistenza, data l'anziana età.

9.3. Le operazioni di disinvestimento, di attivazione dei prodotti, di prelievo, di emissione di vaglia

circolari si sono svolte nella quasi totalità con l'assistenza della **X**. Da un punto di vista cronologico i fatti si sono svolti come segue

9.3.1. In data 18 novembre ----, la **X** effettuava in favore dei simulatori un'attività postale preliminare, consistente nella all'apertura del libretto nr.----, intestato a ---, su cui verrà successivamente dirottata tutta la liquidità disinvestita. La firma per l'apertura del libretto riporta un nome diverso ("----" e non "----"), circostanza non rilevata dalla convenuta.

9.3.2. Successivamente, nell'arco di un mese, venivano disinvestiti i buoni e prelevata la liquidità, sulla base di firme non solo incoerenti con quella originale, ma anche con quella apposta sul libretto di risparmio. La ---, infatti, secondo il report dell'UFM, ha ammesso di avere acconsentito a che le "nuore" assistessero la mano della falsa titolare nell'apporre la firma, oppure ha lasciato che firmassero loro direttamente per correntezza operativa;

- in data 22 novembre ---- la **X** assisteva gli impostori nel disinvestimento dei primi due buoni Fruttiferi postali, per un totale di € 150.000,00 (il

danaro veniva smistato sul prefato libretto di risparmio). Contestualmente, venivano effettuate le seguenti operazioni: (a) sottoscrizione di altri buoni fruttiferi per € 30.000,00; (b) prelievo di contante in modo diretto, con carta, per € 3.000,00; sottoscrizione di un vaglia circolare intestato alla ditta individuale "LDM" di --- (imputato nel procedimento penale), recanti causale acquisto immobile ---. Le indagini hanno consentito di accertare che non sussistono atti negoziali tra la defunta --- e ---;

- in data 25 novembre ---, i legittimi proprietari, denunciavano ai carabinieri lo smarrimento/sottrazione dei buoni fruttiferi;

- in data 28 novembre ---, la **X** assisteva gli impostori nel disinvestimento degli altri due buoni fruttiferi (di cui nel frattempo era stato denunciato lo smarrimento) con versamento sul libretto postale e incasso in contanti di € 4.000,00. Le firme sono completamente difformi da quelle dei buoni rimborsati il 22 novembre ---- il cui tratto grafico appare riconducibile ad una grafia completamente diversa;

- in data 30 novembre ----, sempre con l'assistenza operativa della **X**, venivano prelevati €

10.000,00 e contemporaneamente emessi nr. 2 Vaglia Circolari per un importo di € 50.000,00, ciascuno intestato a --- (imputato nel procedimento penale). I vaglia recavano la causale di "acquisto terreno"; anche in questo caso le indagini hanno consentito di appurare che la somma di €

100.000.00 in oggetto non è stata utilizzata per l'acquisto di alcun terreno e i soldi sono stati interamente prelevati dal conto di --- nel giro di 18 giorni;

- in data 3 dicembre ---, gli impostori hanno prelevato altri € 5.000,00 da una postazione di lavoro cui era applicato il sig. ---;

- in data 6 dicembre ---- la **X** registrava l'apertura di una Carta PostePay *Evolution* nr. --- intestata alla ---. Per stessa ammissione della convenuta, a presentarsi non è stata nemmeno la falsa ---, ma la sedicente "nuora" che la **X** autorizzava a sottoscrivere il contratto con firma palesemente falsa;

- in data 17 dicembre ---- (tre giorni dopo il decesso della ---) veniva effettuava una nuova attività sul libretto postale: un prelievo di

€ 20.999,00, di cui 20.000,00 regolato mediante la ricarica della Carta PostePay, e € 999,00 mediante

corresponsione in contanti;

- infine, in data 19 dicembre ----, da una postazione a cui era applicato il ---, dal libretto sono stati prelevati € 35.000,00 (prelievo di contanti di 5.000 e ricarica su PostePay per € 29.682,64, previo versamento di € 316,30). Nel turno pomeridiano, da cassa a cui risultava applicato il sig. ---, veniva eseguito l'ultimo prelievo dal LPR nr. --- di € 5.080,00 con contestuale ricarica della stessa carta *Evolution*, portando quindi a zero il saldo del libretto.

9.3. Al netto dei prelievi in contanti, lo strumento principale per la distrazione della liquidità è quindi stata l'emissione di vaglia circolari e l'uso la carta PostePay (con ricariche a terzi o prelievi). La carta veniva prima caricata (per € 3.000,00 il 6, 7, 9, 16 dicembre; per € 20.000,00 il 17 dicembre) e poi utilizzata per prelievi o ricariche a terzi; nel dettaglio, le uscite si realizzavano con le seguenti modalità:

i. in data 8 dicembre ---, € 3.000,00, ricarica disposta da ATM UP --- su carta *Evolution* nr. --- intestata a tale ---, NDG --- (imputato nel procedimento penale);

ii. in data 9 dicembre ---, € 2.000,00, ricarica

disposta da ATM UP --- su carta *Evolution* nr. --- intestata a tale ---, NDG --- (imputato nel procedimento penale);

iii. in data 10 dicembre ---, € 1. 700,00, ricarica disposta tramite APP canale mobile su carta *Evolution* nr. --- intestata a tale ---, NDG nr. --- (imputato nel procedimento penale);

iv. in data 18 dicembre ---, POSTAGIRO di € 20.000,00, ricarica disposto su altra carta *Evolution* intestata a tale --- (imputato nel procedimento penale); la nr. ---, identico NDG ---.

10. L'entità, la frequenza, la gravità delle anomalie operative (mancata rilevazione di evidenti difformità nelle firme; aggiramento procedura eliminacode; mancato *warning* ai superiori; carattere sospetto delle operazioni secondo la normativa antiriciclaggio; sospetto approvvigionamento della sua postazione con liquidità non necessaria per le giornate in cui poi sono stati effettuati i prelievi) hanno condotto al licenziamento della convenuta, in data 24 aprile ----. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, impugnata, è stata confermata come valida dal giudice del lavoro.

11. La Procura ha notificato invito a dedurre il 18 luglio 2023. La convenuta richiedeva audizione personale, che si svolgeva il 10 ottobre 2023, audizioni in cui sosteneva di essere lei stessa vittima del raggiro criminale.

12. La Procura ha infine citato la convenuta a comparire con atto di citazione in cui chiede un risarcimento di un danno erariale complessivo di € 362.782,43 (€ 300.000 collegato alla remissione dei Buoni per gli eredi --- + € 62.782,43 per analoga riemissione per il caso ---), imputabile alla **X** per dolo o, in subordine, per colpa grave. La domanda include altresì rivalutazione, interessi, spese.

13. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva inizialmente il difetto di giurisdizione per mancanza di rapporto di servizio con ente pubblico. Tuttavia, successivamente, con nuova memoria, ha rinunciato alla eccezione, in ragione della sopravvenuta sentenza n. ----/----, della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha affermato che l'attività di raccolta del risparmio postale, per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio. In ragione di ciò i dipendenti di Poste rivestono la qualità di incaricato di pubblico

servizio, anche ai fini della giurisdizione erariale.

14. La difesa si è peraltro concentrata sulla mancanza di colpa grave e dolo, in ragione dei seguenti argomenti: (a) la convenuta avrebbe agito in esecuzione di disposizioni operative, prive discrezionalità. Le procedure informatiche non avrebbero restituito anomalie né in punto di irregolarità dei documenti di identità né fi firma. Inoltre, l'autorizzazione all'incasso dei buoni è stata data dall'U.P. di --- dopo la denuncia di smarrimento, evidenziando possibili responsabilità di terzi, non convocati in giudizio; (b) la Procura Regionale non avrebbe invece dimostrato né la consapevolezza né la volontarietà dell'evento dannoso, tanto più ora che la legge ha chiarito che l'elemento soggettivo deve essere inteso in senso penalistico; (c) dopo l'arresto avvenuto nell'ambito del parallelo procedimento penale, il Tribunale della libertà avrebbe liberato la convenuta in ragione del riconoscimento della mancanza di prova di precedenti contatti o conoscenza con i consorti esterni a poste; (d) la situazione di indigenza in cui vive la convenuta e i conti bancari dimostrerebbero la mancanza di qualsiasi prova di arricchimento profitto personale.

15. In udienza le parti hanno ribadito gli argomenti sopra riportati, riportandosi agli atti e alle conclusioni.

15.1. In particolare, la Procura ha sostenuto il carattere doloso dell'operato della **X**. La quantità e numerosità della concotte imprudenti, negligenti, e imperite della convenuta per tre vicende diverse, eppure, simili nelle modalità esecutive, da un lato, renderebbero indubitabile la gravità della violazione dei doveri di diligenza qualificata, dall'altro, irragionevole non presumere il dolo in base ad indici gravi precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.

15.2. La ripetizione dello schema e della sequenza di omissioni e comportamenti, infatti, deporrebbero per una strumentalità dolosa di ciascuno di esse per un unico disegno criminoso. Il dolo sarebbe quindi provato quantomeno in ragione del criterio del "più probabile che non", che la sequenza dei fatti riportati sicuramente consente di dire raggiunto.

15.3. L'infedeltà operativa e il in dispregio degli *standards* operativi richiesti, del resto, sarebbe confermata anche dal riconoscimento di legittimità del licenziamento.

16. Per contro, proprio la difesa ha insistito sulla

assenza di colpa, in quanto le procedure informatiche non hanno restituito alcun errore o blocco. Inoltre, l'aggiramento del "Gestore code" sarebbe stato dovuto da esigenze di cortesia e di soccorso nei riguardi di persone che avevano tutta l'apparenza di essere anziane ed in effetti in difficoltà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come è noto, Poste Italiane S.p.A. è una società in forma privatistica, a controllo pubblico. Il suo assetto proprietario, risultante dai registri ufficiali, infatti, è il seguente: il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) detiene circa il 29,26% del capitale sociale; Cassa Depositi e Prestiti (CDP) detiene circa il 35% del capitale sociale attraverso la sua controllata CDP Equity; gli investitori istituzionali e privati detengono il restante 35,16% del capitale sociale, con azioni quotate sul mercato azionario (il rimanente 0,58% sono azioni proprie).

2.1. A sua volta, capitale sociale di CDP è detenuto principalmente dal MEF (circa l'83%), da Fondazioni bancarie (16%); infine l'1,3% sono azioni proprie.

2.2. Questa struttura azionaria rende Poste Italiane una società privata a partecipazione pubblica, con il controllo maggioritario detenuto indirettamente

dallo Stato italiano tramite il MEF e la CDP. Inoltre, CDP e Poste sono sottoposte al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 12 legge n. 259 del 1958; infine, tali enti possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (art. 10, primo comma del d.l. n. 487/1993, conv. dalla L. 29 gennaio 1994, n. 7 e s.m.i.1; art. 5, comma 15, d.l. n. 269/2003, conv. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.)

2.3. Cionondimeno, Poste italiane spa non è inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione (c.d. SEC2010) in quanto eroga prevalentemente servizi destinabili alla vendita.

2.4. E tuttavia, tale attività di mercato è configurabile come "servizio pubblico". Come ha evidenziato la Corte di cassazione (Sezioni unite, ordinanza 16 ottobre 2025, n. 34036), le attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., in particolare, la "raccolta del risparmio postale" (la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti) sono un rispettivamente un "bene" ed "servizio pubblico",

regolati da una specifica disciplina normativa che funzionalizza la loro gestione ad interessi pubblici, con stringenti limiti all'autonomia privata e vincoli pubblici di prezzo nonché pubbliche garanzie.

2.5. Gli elementi di specialità normativa (e la funzionalizzazione ad interessi pubblici), emergono *ex aliis*, dai seguenti dati di diritto positivo: (a) il "risparmio postale" ha una definizione precipua e distinta dal risparmio pubblico oggetto di normale intermediazione bancaria (cfr. art. 1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 144 del 2001, adottato sulla base dell'art. 40, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448). Infatti ad esso possono applicarsi le disposizioni del T.U. bancario e del T.U. finanze, solo «ove applicabili» o «in quanto compatibili» (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144/2001); (b) le somme provenienti dal risparmio postale possono essere utilizzate solo per finalità di pubblico interesse (art. 5, comma 7, d.l. 269/2003.); (c) Cassa depositi e prestiti s.p.a. ha l'obbligo di istituire un sistema di separazione patrimoniale, organizzativa e contabile per le attività di pubblico interesse di cui all'art. 5, comma 7, d.l. n. 269 del 2003; (d) per le attività della gestione separata della Cassa depositi e prestiti s.p.a., il MEF determina, con

propri decreti, parametri e principali condizioni di esercizio (ossia prezzi pubblici anziché di mercato, cfr. art. 5, comma 11, d.l. n. 269/2003) (e) a CDP è riservata l'emissione degli strumenti di risparmio postale (art. 1, lett. b).D.P.R. n. 144/2001); (f) Poste italiane s.p.a., colloca gli stessi prodotti del risparmio postale, in regime di monopolio legale (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999; art. 5, comma 7 lett. a) del d.l. 269/2003); (g) lo Stato garantisce ex lege l'adempimento dell'obbligo di rimborso verso i depositanti, gli investitori e i risparmiatori (artt. 1, 2 e 3 d.m. 6 ottobre 2004 del MEF); (h) a norma dell'art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973, anche dopo l'eliminazione del riferimento ai servizi di telecomunicazioni operata dall'art. 218, lett. h), d.lgs. n. 259 del 2003, *«[l]e persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale»*.

2.6. Sulla base di questa disciplina, gli strumenti di risparmio postale costituiscono forme di investimento prudenziale, caratterizzate

dall'immediata liquidabilità dell'investimento senza perdite in conto capitale o altre penalizzazioni, a differenza anche degli investimenti in titoli di Stato, soggetti alle fluttuazioni del mercato in caso di vendita anticipata.

3. Il risparmio postale e collegati servizi di bancoposta, dunque, costituiscono rispettivamente un bene ed un servizio pubblico. Per l'effetto, il dipendente che assiste la clientela in tali servizi è un incaricato di pubblico servizio. Sono quindi consolidati i presupposti della giurisdizione contabile in materia di danni, in particolare: (a) un rapporto di servizio con un ente che svolge funzioni pubbliche; (b) il collegamento di tale rapporto col dovere di conservazione e protezione di un patrimonio di pubblica destinazione, che nella specie consiste nell'obbligo di mantenere indenne il patrimonio ed il bilancio di Poste s.p.a. da condotte dannose.

4. Quanto alla condotta, non vi è alcun dubbio che le omissioni di controllo e le forzature procedurali che sono state compiute dalla **X** sono avvenute in pieno dispregio del dovere di diligenza qualificato richiesta in ragione della delicata funzione svolta (art. 1176 comma 2 c.c.) e del dovere di buona fede, che implica peculiari doveri di protezione nei

confronti del dei correntisti (art. 1175 cc.).

4.1. Come dimostra il caso ---, una condotta appena più accurata (realizzata da altro dipendente) avrebbe evitato la sottrazione del danaro.

4.2. Per altro verso, l'esistenza di strumenti e procedure informatiche non determina la delega all'osservanza di cautele, né esime dall'adottare uno standard di diligenza minimo che avrebbe facilmente consentito di intercettare l'operazione predatoria.

4.3. Quelle riportate in fatto, dunque, sono senz'altro condotte illecite, in quanto palesemente contrarie ai doveri di servizio. In particolare, come riportano sia i report dell'Ufficio Fraud e Management di Poste e quelli della Guardia di finanza, sussistono gravi omissioni nel controllo delle autenticità delle firme sia nel caso "----" che di "----".

4.4. In particolare, nel caso "----", le firme sui buoni postali fruttiferi rimborsati, già da un esame visivo superficiale e non tecnico, erano facilmente riconoscibili come contraffatti. Del resto, la firma apposta sul contratto di apertura del Libretto di Risparmio, recava una firma con un nome diverso rispetto a quello indicato sul documento di identità ("----" anziché "----").

4.5. Inoltre, la **X** ha ammesso di avere acconsentito alla "guida della mano" della falsa titolare ad opera delle fiancheggiatrici, acconsentendo alla alterazione del tratto grafico sullo *specimen*.

4.6. Infine, la firma sul contratto di Postepay risulta totalmente difforme anche dalla prima, già alterata, in quanto è stato accertato che la **X** ha acconsentito a che venisse apposta dalla sedicente "nuora" in assenza della falsa titolare.

4.7. Irregolarità della firma sono state riscontrate anche nell'ambito della procedura di emissione dei vaglia circolari (con cui i fondi sono stati sottratti al libretto di risparmio), *ictu oculi* diverse da tutte le precedenti operazioni sempre avvenuta alla presenza della **X**.

4.8. Le operazioni erano "anomale" anche secondo i canoni dell'antiriciclaggio, come rilevato dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria Italiana, istituita presso la Banca d'Italia), eppure non v'è stata alcuna accortezza né segnalazione ai superiori, né una maggiore attenzione nella verifica delle identità. Tale anomalia ai fini della normativa antiriciclaggio è stata rilevata dall'UIF:

(a) per quanto riguarda il caso **X**, in

relazione alla emissione di n. 2 vaglia postale di € 50.000 ciascuno a favore della ditta individuale "---", e di n. 2 vaglia postale di € 50.000, ciascuno a favore di ---, nonché, di prelievi di denaro contante per un totale di € 37.900 nell'arco di un mese;

(b) per quanto riguarda il caso ---, della cospicua ricarica di € 66.761,64 sulla a Carta PostePay intestata a --- (totalmente svuotata tra il 6 dicembre 2019 ed il 23 dicembre 2019).

5. Quanto al nesso causale, non vi è alcun dubbio che Poste italiane ha dovuto riconoscere il ripristino del credito dei clienti ingannati in ragione delle imprudenze di un proprio dipendente e della possibile collusione emergente da più indizi. **5.1.** Poste, infatti, è rimasta esposta con il proprio patrimonio alle pretese dei propri clienti raggirati ai sensi degli art. 1228 e art. 2049 c.c., in ragione della ingiustificabilità delle condotte della **X**. Il danno al patrimonio di Poste si è quindi realizzato al momento dell'accredito a terzi non legittimati o dei prelievi del danaro, divenendo certo (in quanto riconosciuto), al momento della riaccensione del credito nei confronti dei clienti raggirati, di cui è stata soddisfatta la pretesa di essere tenuti

indenni dalle condotte incaute.

5.2. Di contro, una condotta conforme agli *standards* di sicurezza richiesti agli operatori finanziari di Poste, ai sensi degli artt. 1175 e 1176 e disciplinati con regolamenti e prassi operative (procedura elimina code ; pre-allarme dei superiori; riscontro della originalità delle firme sugli specimen originali; rifiuto di acconsentire a firme non riconducibile alla mano della titolare o della pseudo-titolare) avrebbe certamente impedito il verificarsi dell'evento dannoso (l'illecita e colpevole sottrazione della liquidità e il conseguente obbligo di Poste spa di rifondere).

6. Infine, in merito all'elemento soggettivo, è del detto evidente che le circostanze in cui i comportamenti omissivi e le forzature sono avvenute non giustificano un affidamento incolpevole sull'identità degli impostori.

6.1. In un caso, infatti, (vicenda "---") a fronte del carattere repentino del disinvestimento e prelievi (anomalo anche per l'antiriciclaggio), non v'è stato alcun controllo specifico sulla identità e sulla anagrafe del cliente; circostanza che avrebbe condotto alla scoperta di gravi anomalie sul documento (effigie totalmente diversa; firma

difforme, numero del documento non corrispondente).

6.2. Nell'altro caso (---), le operazioni venivano richieste da persona estremamente anziana che avrebbe avuto difficoltà addirittura a firmare, ma che si recava in un luogo così lontano da quello di residenza, con un improvviso smobilizzo della liquidità, acconsentendo a firme "assistite" o "sostitutive" da parte degli accompagnatori.

6.3. Inoltre, la numerosità delle violazioni procedurali, la loro ricorrenza in tre vicende diverse, eppure, simili nelle modalità esecutive rendono indubitabile la gravità della colpa si tratta di condotte facilmente riconoscibili come imprudenti, negligenti, e imperite secondo *standards* di comuni diligenza, tanto più, se ad essere richiesta è una diligenza qualificata (come nel caso di specie).

6.4. Ciò non esclude la possibilità di un dolo collaborativo con i terzi che emergerebbe da altri indici, quali la forzatura delle procedure interne (eliminacode e avviso ai superiori).

6.4.1. Nel caso **X**, l'assistenza diretta, in dispregio della assegnazione della clientela in base al sistema "Gestore code", consentiva un approccio selettivo e preferenziale della clientela. I report di UFM e GdF, infatti, mettono infatti in evidenza

che la procedura in questione costituisce uno standard di sicurezza, poiché garantisce la neutralità dell'operatore, grazie alla casualità dell'assegnazione dei clienti.

6.4.2. In secondo luogo, il disinvestimento dei buoni fruttiferi sarebbe avvenuto senza avvertire i superiori, come da chiare indicazioni operative, specie in caso di somme ingenti (sia per ragioni commerciali che di sicurezza), tanto più se rilevanti per l'antiriciclaggio.

6.4.3. Infine, del caso "---", nelle giornate indicate nella parte "in fatto" di questa sentenza, la **X** si approvvigionava di liquidità per l'operatività di cassa ad inizio giornata, in date in cui la richiesta di provvista non era giustificata da scadenze di pagamento particolari (come, ad esempio, il pagamento delle pensioni).

7. Tuttavia, non è necessario incedere su tale presunzione di dolo, in quanto, in assenza di altri convenuti e per l'evidente l'incontestabilità della colpa grave, l'imputazione del danno è comunque ascrivibile nella sua totalità alla convenuta e la domanda accoglibile in base alla ragione più liquida della colpa grave.

8. La domanda della Procura va quindi accolta. Alla

somma da porre a carico della convenuta, come sopra determinata (€ 362.782,43 (trecentosessantaduemilasettecentottantadue,43), vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalle data degli accrediti/prelievi ai non legittimati, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

9. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Poste italiane s.p.a., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

10. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

accoglie integralmente la domanda della Procura erariale e condanna la **X X** al risarcimento di € 362.782,43 (trecentosessantaduemilasettecentottantadue,43), oltre a rivalutazione ed interessi, in favore di Poste italiane s.p.a.

Le spese seguono la soccombenza.

Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Poste italiane s.p.a., ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di

informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.

Il Magistrato estensore Il Presidente

Francesco Sucameli Tommaso Miele

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **234,47 (duecentotrentaquattro/47)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente